

Circolare del 23/07/1993 n. 15 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VI

D.M. 30 marzo 1992. Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Sintesi:

Sintesi: Precisazioni in ordine ai soggetti tenuti all'obbligo di certificazione, alle tipologie dei documenti fiscali, alle caratteristiche dei documenti fiscali, al momento e modalita' di rilascio della ricevuta fiscale e della fattura ricevuta fiscale e ad alcuni casi particolari.

Testo:

L'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

ha generalizzato, com'è noto, l'obbligo di certificazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge maggio 1976, n. 249 e successive modificazioni, dello scontrino fiscale previsto dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e successive modificazioni, ovvero mediante il rilascio di uno scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi.

Il comma 6 del citato art. 12, ha inoltre previsto che con apposito decreto ministeriale siano coordinate le disposizioni di attuazione dei precedenti commi - riguardanti i soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi a decorrere dal 1 gennaio 1993 - con le altre disposizioni emanate sia in applicazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 che della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

L'adozione del previsto decreto ministeriale di coordinamento dell'intera disciplina normativa presuppone per necessità di un congruo periodo di tempo al fine di una attenta valutazione delle problematiche conseguenti all'introduzione dell'obbligo della certificazione a carico di una platea di contribuenti così ampia e diversificata.

A tal fine, in attesa dell'emanazione del provvedimento di coordinamento di cui al citato art. 12, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vengono forniti i chiarimenti in ordine a talune problematiche che si appalesano di particolare urgenza.

In primo luogo si precisa che gli operatori economici, assoggettati già precedentemente al 1 gennaio 1993 all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, possono continuare ad operare sulla base delle disposizioni, delle istruzioni e delle circolari e risoluzioni, ministeriali a suo tempo diramate e ad utilizzare i precedenti modelli di ricevuta fiscale, anche oltre il termine del 30 giugno 1993 come da ultimo chiarito con circolare ministeriale del Dipartimento delle Entrate n. 10 del 16 giugno 1993.

I chiarimenti e le istruzioni seguenti si rivolgono, pertanto, a coloro nei cui confronti è sorto l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 1993, secondo quanto disposto dai decreti ministeriali del 30 marzo 1992, pubblicati nel Supplemento n. 61 alla G.U. n. 76 del 31 marzo 1992, concernenti, tra l'altro, le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Va altresì precisato che, anche nei confronti di tali soggetti trovano applicazione, in quanto compatibili, i chiarimenti e le precisazioni forniti con le precedenti circolari e risoluzioni ministeriali.

A titolo esemplificativo si ricorda la facoltà, a suo tempo concessa, di utilizzare più di due copie di ricevuta fiscale a condizione che sugli esemplari eccedenti fosse apposta la scritta "copia per uso interno", o quella di integrare la ricevuta fiscale con altri dati, oltre quelli espressamente richiesti, per finalità di carattere gestionale, ecc.

1 - Soggetti tenuti all'obbligo di certificazione

Sono soggetti dal 1 gennaio 1993 all'obbligo di certificazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni quei contribuenti che, rientrando in una delle categorie di commercianti al minuto o assimilate previste dall'art. 22, primo comma, del richiamato D.P.R. n. 633 del 1972, non sono obbligati ad emettere la fattura se non su richiesta del cliente.

Restano escluse da tale obbligo, oltre alle operazioni previste dal comma 2 dell'art. 12 della legge n. 413 del 1991, soltanto le categorie di contribuenti e le operazioni esonerate con il decreto ministeriale del 21 dicembre 1992 previsto dal successivo comma 3.

Ne consegue che anche le prestazioni di trasporto a partire dalla suddetta data del 1/1/93 sono state assoggettate all'obbligo di documentazione fiscale secondo le modalità dettate dal citato D.M. 30 marzo 1992 ovvero, per quanto concerne il trasporto pubblico collettivo di persone, secondo quanto stabilito con D.M. 30 giugno 1992.

Al riguardo al fine di dirimere dubbi interpretativi, si ribadisce quanto sostanzialmente precisato con la circolare n. 24 del 30/3/92 e cioè che sono da qualificarsi prestazioni di trasporto collettivo o individuale, di persone, ai sensi delle specifiche disposizioni previste per il settore in argomento (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea - Legge n. 21 del 15/1/1992) e, quindi, soggetti al rilascio di ricevuta fiscale a far data dal 1/1/1993, sia quelle effettuate tramite il servizio di taxi che il cosiddetto "noleggio" da rimessa, cioè il servizio di "noleggio" con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

A maggior chiarimento di quanto precisato successivamente con la circolare n. 33 del 18/5/92, si fa presente che rientra nell'ipotesi suddetta anche il servizio di trasporto effettuato con auto o imbarcazione, entrambi con conducente (es. gita turistica).

Restano invece assoggettate alla disciplina prevista per il noleggio di beni mobili dal D.M. 29/1/1992 le mere locazioni (senza conducente) di autovetture, imbarcazioni a remi, roulottes, ecc.

2 - Tipologie dei documenti fiscali

L'obbligo suddetto può essere assolto in linea di massima:

- a) per le cessioni di beni, attraverso il rilascio di apposito scontrino fiscale emesso da speciali registratori di cassa o terminali elettronici, ovvero di idonee bilance munite di stampante;
- b) per le prestazioni di servizi, attraverso l'emissione della ricevuta fiscale. È peraltro consentito ai contribuenti di optare per l'uno o l'altro dei sistemi di certificazione dei corrispettivi sopra evidenziati, nei casi previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 1992.

In particolari casi di attività commerciali marginali, evidenziati nell'art. 8 del D.M. 21 dicembre 1992 concernenti le opzioni per il rilascio dei documenti fiscali si può assolvere all'obbligo di certificazione attraverso l'emissione di uno scontrino fiscale in cui va indicato manualmente il corrispettivo della operazione ovvero di uno scontrino prestampato a tagli fissi.

Al fine di evitare, per quanto possibile, il cumulo di obblighi in capo allo stesso soggetto, si ritiene di poter confermare il principio fissato nella circolare n. 48 del 23 dicembre 1980 e n. 52 del 6 giugno 1983 secondo cui "la bolla di accompagnamento, emessa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, può non rendere necessaria l'emissione della ricevuta fiscale, sempreché il documento di accompagnamento rechi anche l'indicazione del corrispettivo al lordo dell'I.V.A." Tale principio trova, peraltro, conferma in quanto previsto nel comma 2 dell'art. 12 della legge 413 del 1991, ove è stabilita analogamente la sostituibilità dello scontrino fiscale con il documento accompagnatorio.

2.1. Caratteristiche dei documenti fiscali.

La ricevuta fiscale e la fattura-ricevuta fiscale, di cui all'allegato A al decreto ministeriale 30 marzo 1992, così come pure lo scontrino fiscale manuale, devono contenere una numerazione progressiva, prestampata dalle tipografie, autorizzate a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, ovvero dal Provveditorato Generale dello Stato, distinta per anno solare e caratterizzata dalla adozione di prefissi alfabetici di serie. Avendo, tuttavia, detto modello carattere indicativo, purché ovviamente nella sostanza siano rispettati i requisiti richiesti dal provvedimento, non è preclusa la facoltà per gli utilizzatori di richiedere alla tipografia la stampa separata del modello di ricevuta fiscale da quello della fattura-ricevuta fiscale, di adottare uno solo o due prefissi alfabetici da anteporre alla numerazione vera e propria, e di far uso del prefisso "X" per indicare la personalizzazione del documento.

Lo scontrino fiscale manuale deve essere emesso in duplice esemplare su stampati sostanzialmente conformi al modello allegato B al D.M. 30 marzo 1992, predisposti dal Provveditorato Generale dello Stato o dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze.

Sono state previste due tipologie di scontrino manuale:

- modello a madre e figlia di cui al punto 1) del citato modello all. B, avente dimensioni non inferiori a cm. 6 x cm. 9 e, la parte a distacco facilitato, di dimensioni non inferiori a cm. 6 x cm. 6 ;
- modello a ricalco, previsto al punto 2) dello stesso allegato, di dimensioni non inferiori a cm. 6 x cm. 9.

In entrambi i modelli devono essere indicati i dati

identificativi dell'emittente, residenza o domicilio fiscale e numero di partita IVA, la numerazione progressiva attribuita dalla tipografia autorizzata, nonché i dati identificativi e gli estremi della autorizzazione ministeriale.

L'emittente, all'atto del rilascio, deve indicare la data di emissione e l'ammontare complessivo del corrispettivo, comprensivo del tributo e, se del caso, i corrispettivi specifici o analitici. Questa ultima indicazione non è consentita, ovviamente, nel modello di scontrino prestampato a taglio fisso, nel quale l'ammontare del corrispettivo, a norma del comma 3 dell'art. 4, deve essere stampato direttamente dal tipografo con caratteri indelebili di altezza non inferiore a dieci millimetri.

Particolare cura dovrà essere posta dall'emittente nella indicazione di detto ammontare, sia nel modello a ricalco che, soprattutto, nelle sezioni del modello a madre e figlia. È di tutta evidenza che il corrispettivo percepito dovrà essere indicato in modo leggibile e risultare indelebile.

In relazione agli elementi da indicare nei menzionati documenti fiscali, sono state rappresentate da parte di alcune associazioni di categoria difficoltà applicative in ordine alle quali si forniscono i seguenti chiarimenti.

In particolare nei decreti ministeriali emanati in attuazione della legge 249 del 10 maggio 1976 e della legge 413 del 1991 viene richiesto, tra i dati da indicare nella ricevuta fiscale, la specificazione del domicilio fiscale del soggetto emittente il documento stesso.

Al riguardo, nel quadro delle semplificazioni degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e considerato che ai fini di tutti i necessari controlli l'omissione di tale indicazione non provoca alcun pregiudizio alla attività accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria, si ritiene che sia nella ricevuta fiscale che nello scontrino fiscale manuale possa non essere riportato il domicilio fiscale dell'emittente; ciò in quanto l'esatta indicazione del numero di Partita IVA nel documento stesso assolve alla funzione di identificare in modo univoco il soggetto emittente.

2.2 Momento e modalità di rilascio della ricevuta fiscale e della fattura-ricevuta fiscale

La ricevuta fiscale e la fattura-ricevuta fiscale devono essere emesse in duplice esemplare utilizzando stampati sostanzialmente conformi al modello di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1992 e contenere tutti gli elementi ed i dati ivi previsti, eccezion fatta per l'indicazione del domicilio fiscale, come precisato nel precedente paragrafo. Formalmente, essa potrà assumere dimensioni e forme diverse e contenere altri dati, oltre quelli richiesti, per eventuali esigenze amministrative o gestionali dell'utilizzatore.

La ricevuta fiscale deve essere emessa all'atto della ultimazione della prestazione, che coincide, in linea di massima, con il pagamento del corrispettivo. Tuttavia qualora, il pagamento dell'intero corrispettivo venga effettuato anteriormente alla ultimazione della prestazione, la ricevuta fiscale deve essere rilasciata solo all'atto del pagamento del corrispettivo medesimo. Nell'ipotesi in cui venga effettuato il pagamento parziale del corrispettivo anteriormente all'ultimazione della prestazione, la ricevuta fiscale deve essere emessa all'atto del pagamento, limitatamente all'ammontare corrisposto, fermo restando, al momento dell'ultimazione della prestazione, l'obbligo di emettere la ricevuta fiscale per il residuo ammontare pagato, avendo cura di indicare gli estremi delle ricevute fiscali in precedenza eventualmente emesse. Se anteriormente o contestualmente alla ultimazione della prestazione, viene rilasciata, in quanto richiesta dal cliente, una fattura-ricevuta fiscale, poiché l'operazione si considera in ogni caso effettuata al momento di tale rilascio, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non assume rilevanza la circostanza che il corrispettivo non sia stato ancora riscosso, né è necessario rilasciare la ricevuta fiscale al momento del successivo pagamento o al momento dell'ultimazione della prestazione.

Nell'ipotesi in cui il committente sia soggetto diverso dall'utilizzatore della prestazione il documento suddetto oltre agli altri elementi richiesti deve recare in luogo del corrispettivo l'indicazione degli estremi della eventuale convenzione stipulata ovvero il nominativo del committente.

Invece nel caso in cui, per particolari esigenze di riservatezza, non si volesse rendere noto all'utilizzatore l'importo del corrispettivo stesso, si potrà fare ricorso alle modalità già indicate per casi analoghi nella circolare n. 25 del 13 giugno 1980. In sostanza la procedura, da seguire nell'ipotesi in esame è la seguente:

- a) la copia destinata al cliente può essere mancante della colonna riservata all'indicazione del corrispettivo ovvero può recare una

perforazione che consenta all' esercente di staccare la colonna degli inporti.

b) ovvero gli stampati utilizzati possono essere carenti della carbonatura nel solo spazio relativo alla colonna riservata all' indicazione del corrispettivo.

Nell' ipotesi in cui una stessa prestazione e' resa a favore di piu' utilizzatori (per esempio gita turistica), la documentazione potra' essere rilasciata anche ad una sola persona (ad esempio l' accompagnatore).

2.3 Casi particolari.

2.3.1. Stabilimenti balneari

Per quanto riguarda le problematiche dei gestori degli stabilimenti balneari, nel richiamare le precisazioni fornite con le circolari n. 24 del 30 marzo 1992 e n. 33 del 18 maggio 1992, si ribadisce che il noleggio di beni mobili in godimento presso detti esercizi, (ad esempio sdraio, ombrelloni, pattini, ecc...) e' soggetto all' obbligo del rilascio della - documentazione fiscale secondo le disposizioni del D.M. 29 gennaio 1992, se sono contrattualmente individuati i corrispettivi specifici riferibili alla fruizione dei singoli beni.

Per converso, nei casi in cui il corrispettivo e' commisurato al godimento indiscriminato e senza limiti delle strutture dello stabilimento, la prestazione e' da assoggettare alle disposizioni del D.M. 30 marzo 1992.

In sostanza, in presenza di noleggio di beni mobili, ai sensi del D.M. 29 gennaio 1992, la ricevuta fiscale deve essere rilasciata al momento della consegna del bene, mentre nei casi in cui il gestore, a fronte di un determinato corrispettivo, offre un servizio complesso, cosiddetto "pacchetto", la ricevuta fiscale, a norma del 2 comma dell' art. 1 del D.M. 30 marzo 1992, deve essere rilasciata all' atto del pagamento del corrispettivo.

Il diverso momento in cui sorge "ex lege" l' obbligo di rilasciare il documento fiscale nelle due esemplificazioni, determinato dalla specificita' della ipotesi contrattuale della locazione dei beni mobili non puo', comunque, far trascurare la circostanza fondamentale che nelle prestazioni rese in abbonamento dagli stabilimenti, qualunque sia il tipo di contratto, e' genericamente convenuto che il cliente versi almeno un acconto a fronte del quale e' d' obbligo il rilascio di una ricevuta fiscale.

Circa poi le modalita' di conservazione del documento fiscale da parte dei clienti, si precisa che, agli effetti del controllo del documento fiscale, lo stesso puo' anche essere conservato in cabina o unitamente ai propri effetti personali.

2.3.2 Laboratori di analisi e ambulatori

In relazione alle problematiche sollevate in ordine all' obbligo della certificazione dei corrispettivi da parte dei laboratori di analisi e delle strutture ambulatoriali in genere, si precisa quanto segue.

Per quanto attiene alle prestazioni poste in essere nei locali nei quali vengono esercitate le predette attivita', ove essi siano definibili "aperti al pubblico", ai sensi dell' art. 22 primo comma, n.4 del D.P.R. n. 633 del 1972, sussisterebbe l' esonero dall' obbligo della fatturazione se non richiesta dal cliente e, di converso, a norma dell' art. 12, primo comma, della legge n. 413, prima citata vigerebbe l' obbligo di documentare i corrispettivi con il rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino fiscale.

Al riguardo circa le prestazioni sanitarie ambulatoriali rese dalle case di cura o le prestazioni rese dai laboratori di analisi, o radiologici, o di ricerche cliniche, si osserva, in via preliminare, che la qualificazione dei luoghi dove le attivita' sopra descritte vengono esercitate non si presenta quale elemento determinante ai fini della assoggettabilita' all' obbligo della cosiddetta certificazione. Infatti, come si e' avuto modo di precisare in precedenti occasioni, le prestazioni rese nell' esercizio delle arti e professioni sanitarie di cui all' art. 99 del Regio Decreto n. 1265 del 27/7/1934, sono esenti dall' imposta sul valore aggiunto e, analogamente, le prestazioni effettuate dai laboratori di accertamento diagnostico dianzi specificate sono equiparate alle attivita' sopra cennate in quanto e diretto rapporto con l' esercizio delle professioni sanitarie. In siffatta situazione, alle operazioni di cui ai punti 18 e 19 del citato art. 10 non sono riferibili le disposizioni della citata legge n. 413 del 1991, sussistendo per le stesse l' obbligo di emissione della fattura. Tale obbligo emerge, infatti, dalla inequivocabile deroga, contenuta nell' art. 36 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale non e' consentito, in ordine alle cennate prestazioni, di fruire dell' esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione.

Pertanto, a parziale modifica delle precisazioni fornite, tra l' altro, con la circolare n. 40 del 14 aprile 1983, in particolare per quanto concerne la possibilita' di annotare i corrispettivi derivanti dalle

prestazioni ambulatoriali rese da case di cura nel registro di cui all'art. 24, si chiarisce che, per le prestazioni di cui trattasi, sussiste l'obbligo di emissione della fattura ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 indipendentemente dalla richiesta del cliente.

Cio' posto, in presenza di comportamenti difformi rispetto a quelli sopra evidenziati, si ribadisce il principio gia' espresso in analoghe circostanze e contenuto nell'articolo 5 del D.M. 1 settembre 1931 in base al quale non si rendono applicabili sanzioni qualora il comportamento erroneo del contribuente sia stato causato da orientamenti ministeriali successivamente modificati.

3 - Modalita' di stampa, di fornitura, di registrazione e conservazione dei documenti fiscali di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1992 allegati A e B.

Sono state richiamate, in relazione alle modalita' di stampa di fornitura, di registrazione e conservazione dei documenti fiscali, le disposizioni del decreto ministeriale 29 novembre 1978, di attuazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Restano, pertanto, valide, se non incompatibili con le nuove norme in vigore, le istruzioni a suo tempo diramate ed, in particolare, quelle fornite con la circolare ministeriale n. 9 del 14 febbraio 1980 capo IX.

Unica novita' introdotta dalle nuove disposizioni risulta la possibilita' che i documenti di cui trattasi siano stampati, senza necessita' di apposita autorizzazione, dal Provveditorato Generale dello Stato.

4 - Chiarimenti in ordine alle categorie ed alle operazioni esonerate dall'obbligo di certificazione nonche' all'esercizio delle opzioni.

Per quanto riguarda l'esonero dall'emissione del documento fiscale, previsto dall'art. 1, comma 1, n. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 1992 per le operazioni effettuate mediante apparecchi automatici funzionanti a gettone o a moneta, si chiarisce che tale esonero riguarda anche le operazioni effettuate con tessere od altri mezzi, comunque sostitutivi della moneta.

Ferma restando la facolta' di opzione esercitata ai sensi dell'art. 5 del decreto - legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 403, per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino, si precisa che sia l'opzione citata che quelle previste nel decreto ministeriale 21 dicembre 1992, producono effetti per l'intero anno solare cui l'opzione stessa si riferisce nonche' per i periodi di imposta successivi fino alla revoca.

ne consegue che, anche nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale citato, quando l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale puo' essere consentita, in quanto il contribuente interessato non ha effettuato un numero di operazioni imponibili superiore a quattromila, l'obbligo di installazione del mistratore fiscale per detto contribuente non sorge al momento in cui, in corso d'anno, il limite delle quattromila operazioni sia stato superato, ma nel periodo di imposta successivo.

I soggetti che svolgono attivita' spettacolistiche, con applicazione forfettaria della detrazione ai sensi dell'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, possono esercitare il diritto di opzione per lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale dandone comunicazione al competente Ufficio IVA mediante modello anagrafico AA/7 o AA/9 opportunamente compilato.

Si precisa, inoltre, che il diritto di opzione puo' essere esercitato anche limitatamente ad uno o piu' dei diversi luoghi in cui viene svolta l'attivita'.

Si rammenta poi che a norma dell'articolo 4 del citato D.M. 21 dicembre 1992 ai contribuenti che svolgono negli stessi locali di esercizio dell'attivita' operazioni soggette sia all'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale che della ricevuta fiscale, e' consentito documentare i corrispettivi di tutte le operazioni effettuate con un unico documento fiscale, sia esso scontrino o ricevuta fiscale, esercitando l'opzione con le modalita' indicate nel successivo articolo 5.

Tale facolta' e' consentita senza tener conto delle esclusioni disciplinate dal comma 2 degli articoli 2 e 3 dello stesso decreto ma tenendo conto delle limitazioni previste dal comma 1 dell'articolo 3, che consentono la sostituzione della ricevuta fiscale con lo scontrino fiscale a condizione che nello stesso vengono indicate la natura, la qualita' e la quantita' delle operazioni effettuate.

Tuttavia, i contribuenti che per il passato si sono avvalsi della facolta' del rilascio dello scontrino fiscale anche per le operazioni assoggettate a ricevuta fiscale, nelle ipotesi previste dalla circolare n. 60 del 10 giugno 1983 e n. 75 e del 7 luglio 1983, possono continuare ad utilizzare gli apparecchi misuratori fiscali gia' installati fino

alla sostituzione degli stessi con apparecchi idonei ad emettere scontrini contenenti le indicazioni prescritte dal comma 1 dell'articolo 3 del D.M. 21 dicembre 1992 e, comunque, non oltre la data di emanazione del decreto ministeriale di coordinamento previsto dall'art. 12, comma 6, della legge 413 del 1991.

5 - Sanzioni

Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni in materia di violazioni della disciplina della ricevuta e dello scontrino fiscale l'art. 12 della legge n. 413 del 1991 ha previsto ai commi 11, 12, e 13, specifiche integrazioni e modificazioni.

In particolare, il comma 11 ha stabilito che al destinatario della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle immediate adiacenze, non e' in grado di esibire il documento o lo esibisce con l' indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, quando tale indicazione e' prescritta, si applica la pena pecuniaria da u00B6 50.000 a u00B6 200.000.

Il successivo comma ha precisato che analoga sanzione si applica al destinatario dello scontrino fiscale qualora non sia in grado di esibirlo o lo esibisce con l' indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale.

Il comma 13, infine, stabilisce le norme sanzionatorie a carico dei contribuenti soggetti all'obbligo di certificazione, facendo rinvio a quelle contenute, rispettivamente in materia di ricevuta e scontrino fiscale, nella legge 13 marzo 1980, n. 71 e nella legge 26 gennaio 1983, n. 18 e successive modificazioni, con i temperamenti e le pene accessorie previsti nel D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 e successive modificazioni, nonche' alle norme di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni (cosiddetta "Manette agli evasori").

In questa prima fase di applicazione della nuova disciplina concernente la certificazione dei corrispettivi, in considerazione del possibile permanere di incertezze interpretative o di difficolta' di gestione degli adempimenti, agli organi del controllo e' demandata una particolare, delicata funzione, rivolta piu' che alla repressione di eventuali violazioni della normativa, al chiarimento ed alla divulgazione delle disposizioni ed alla corretta individuazione degli adempimenti.

Gli Uffici in indirizzo e le Organizzazioni di categoria interessate avranno cura di dare la piu' ampia diffusione al contenuto della presente circolare.